

Il nuovo ruolo dei Direttori Sanitari nella sanità che cambia

Competenze, ruolo, funzioni, responsabilità
Assemblea Nazionale

Arezzo 25 novembre 2025

Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”

Articolo 3

Commi 1-quater e 1-quinquies ...il **Direttore Generale è coadiuvato**, nell’esercizio delle proprie funzioni, dal **Direttore Sanitario** e dal Direttore Amministrativo, che partecipano alla direzione dell’azienda, assumendo **diretta responsabilità delle funzioni attribuite** alla loro competenza e **concorrono, con formulazione di proposte e di pareri**, alla formazione delle decisioni del Direttore Generale.

Comma 7 “Il direttore sanitario **dirige i servizi sanitari ai fini organizzativi ed igienico-sanitari** e fornisce parere obbligatorio al direttore generale sugli atti relativi alle materie di competenza”.

Nuova funzione di **componente della Direzione strategica** dell’Azienda, ma mantiene il **ruolo storico del Direttore Sanitario**, quale responsabile di funzioni e portatore di competenze **igieniche ed organizzative**.

REQUISITI DI ACCESSO ALLA PROFESSIONE

D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.
art. 16 *quinquies*

Comma 1. La formazione di cui al presente articolo è requisito necessario **per lo svolgimento degli incarichi relativi alle funzioni di direzione sanitaria** aziendale (...), tale formazione si consegue, dopo l'assunzione dell'incarico, con la **frequenza e il superamento dei corsi di cui al comma 2.**

Comma 2. **Le regioni** ..., previo **accordo** con il Ministero della Sanità ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, **organizzano ed attivano**, a livello regionale o interregionale, avvalendosi anche, ove necessario, di soggetti pubblici e privati accreditati dalla Commissione di cui all'articolo 16-ter, **i corsi per la formazione di cui al comma 1**, tenendo anche conto delle discipline di appartenenza.
Lo stesso accordo definisce i criteri in base ai quali l'Istituto superiore di sanità attiva e organizza i corsi per i direttori sanitari (...).

DPR 10 dicembre 1997, n. 484 “Regolamento recante la determinazione dei requisiti per l'accesso alla direzione sanitaria aziendale e dei requisiti e dei criteri per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale”

➤ **Articolo 1** “*Requisiti per l'accesso all'incarico di direzione sanitaria aziendale*”

comma 1. “L'incarico di **direzione sanitaria aziendale** è riservato ai medici di qualifica dirigenziale che abbiano svolto per almeno cinque anni attività di direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie, pubbliche o private, di media o grande dimensione e che abbiano conseguito **l'attestato di formazione manageriale di cui all'articolo 7 previsto per l'area di sanità pubblica**...”.

➤ **Articolo 7 comma 6** “Corsi di formazione manageriale”

“**Le regioni** e le province autonome di Trento e di Bolzano **previo accordo con il Ministero della sanità** ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, **organizzano e attivano i corsi.**”

Con lo stesso accordo l'Istituto Superiore di Sanità organizza ed attiva i corsi dell'area di sanità pubblica”.

Due tipologie di formazione per DS (DPR 484/97)

Corso di **formazione manageriale**
organizzato **dalle Regioni** (art. 7 , comma 1
DPR 484/1997)

Corso di **formazione dell'area di sanità pubblica** organizzato e attivato **dall'Istituto Superiore di Sanità** (art. 7 comma 6 del
DPR 484/1997)

Necessità di una **formazione specifica per il Direttore Sanitario**
per assolvere a **funzioni organizzative e igienico-sanitarie**

Orientamento sancito e confermato dall'art. 1 del **DPR 10 dicembre 1997, n. 484** "Requisiti per l'accesso all'incarico di direzione sanitaria aziendale".

Comma 1: "**Costituisce titolo preferenziale** (ndr, per l'accesso all'incarico di direzione sanitaria aziendale) **il possesso della specializzazione in una delle discipline dell'area di sanità pubblica**".

PERCORSO DI ACCESSO ALLA PROFESSIONE

D. Lgs. 171 DEL 4 AGOSTO 2016, art. 3 “Disposizioni per il **conferimento dell'incarico di direttore sanitario**, direttore amministrativo e, ove previsto dalle leggi regionali, di direttore dei servizi socio-sanitari delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale”

“il Direttore Generale (...) nomina il (...) il **Direttore Sanitario**, **attingendo obbligatoriamente agli elenchi regionali di idonei**, anche di altre regioni, appositamente costituiti, previo avviso pubblico e selezione per **titoli e colloquio**, effettuati da una commissione nominata dalla regione, (...)”).

Criticità

- **difformità e disomogeneità** tra regioni
- diverse interpretazioni nell'applicazione del disposto normativo relativo all'accesso all'elenco:
 - semplice presentazione dei **titoli** (differenze nei criteri di valutazione),
 - **colloquio** vero e proprio.
- **difformità** nella documentazione richiesta da allegare alla **domanda**.
- **scadenze diversificate** tra le varie regioni per la presentazione delle istanze e periodicità degli avvisi (permanente, annuale, biennale, senza riferimento a periodi).

Si preveda, in maniera analoga al Direttore Generale, l'istituzione di un **elenco nazionale** anche per i Direttori Sanitari.

DIRETTORE SANITARIO E COLLEGIO DI DIREZIONE

Il **Collegio di Direzione** (CdD) è un **organo tecnico-consultivo** fondamentale:

Supporto alla Direzione Generale nella gestione strategica e operativa.

Governo, pianificazione e coordinamento delle attività cliniche, assistenziali, didattiche e di ricerca.

Valutazione dei risultati con la partecipazione alla verifica interna degli obiettivi.

Formulazione proposte e pareri su: formazione, innovazione tecnologica, organizzazione dei servizi e libera professione.

Il CdD funge da **ponte** tra “**Top Management**” (Direzione Strategica) e “**Line Management**” (Unità operative)

Percorso normativo sul Collegio di Direzione

Decreti Legislativi **502/92 e 517/99**

D.lgs 502/92, come modificato dal DECRETO LEGISLATIVO 19 giugno 1999, n. 229

Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419.

Articolo 17 *“Collegio di direzione”*

2. La regione disciplina l'attività e la composizione del Collegio di direzione, prevedendo la **partecipazione del direttore sanitario ed amministrativo**, di direttori **di distretto, di dipartimento e di presidio**.

Successiva modifica apportata al D.lgs 502/92

(art. 4 comma 1 lettera f del Decreto legge 158/2012 - convertito in legge 8 novembre 2012, numero 189)

Articolo 17 “*Collegio di direzione*”

Le regioni prevedono l'istituzione, nelle aziende e negli enti del SSR, del collegio di direzione, quale organo dell'azienda, individuandone la composizione in modo da garantire la partecipazione di tutte le figure professionali presenti nella azienda o nell'ente e disciplinandone le competenze e i criteri di funzionamento, nonché le relazioni con gli altri organi aziendali. "

A seguito di tale modifica, viene di fatto eliminata la composizione minima del CdD, lasciandone la definizione alle singole regioni.

DECRETO LEGISLATIVO 21 dicembre 1999, n. 517 Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell'articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419.

art. 4 comma 5

“Il collegio di direzione di cui all’art. 17 del D.lgs 502/1992 e s.m.i. **è composto dal direttore sanitario**, dal direttore amministrativo, dai direttori dei dipartimenti ad attività integrata e dai direttori dei dipartimenti di cui all’articolo 3 comma 7.”

Il Direttore Sanitario deve essere **componente stabile del CdD**, in quanto esercita **ruoli e funzioni essenziali** per il corretto funzionamento di tale organismo che risulta **strategico per la gestione** delle Aziende sanitarie/ospedaliere/IRCCS.

Grazie